



COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 31/03/2026

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (Articolo n.1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199)

L'anno duemilaventisei, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:30, nella SEDE COMUNALE, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 13.03.2026 prot. n° 0006865 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il dott. Andrea Marino in qualità di Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Risi.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	MORRA FRANCESCO	X		10	GIORDANO GERARDO	X	
2	VILLARI ANNALaura	X		11	RIZZO ANTONIO	X	
3	RAIMO CHIARA	X		12	SICA TIZIANO	X	
4	MONA VITO	X		13	PISAPIA GIUSEPPE	X	
5	MARINO ANDREA	X		14	ALIBERTI ANTONIA	X	
6	BARBARULO MAURIZIO	X		15	GIORDANO MARZIA	X	
7	BOVE SILVANA	X		16	GALLUZZI VINCENZO	X	
8	RAGO MARCO	X		17	DE SIO LIDIA	X	
9	GIOIA ANNA MARIA	X					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Riconosciuta la legalità dell'adunanza il Presidente del Consiglio invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno quindi passa la parola alla Consiglieria Gioia

per la relazione.

La Consigliera Gioia illustra l'argomento leggendo l'intervento che di seguito si riporta:

“La legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 – reintroduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi, relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Il comma 102 prevede che gli enti territoriali “possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.”

La definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale, soggetto, al parere dell'organo di revisione.

La normativa prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, fermo restando, quindi, la “quota capitale”, valido anche per le entrate di natura patrimoniale, incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico.

Oggetto della definizione agevolata può essere anche la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall'ente, scaduti ad una determinata data.

Non possono essere oggetto di definizione i crediti affidati a Agenzia delle entrate e riscossione, in quanto, il regolamento non può imporre oneri a carico del riscossore pubblico.”

Interviene il Consigliere Galluzzi il quale dichiara voto favorevole del gruppo di minoranza, anche se fa rilevare di aver richiesto delle modifiche in commissione, ossia aumentare il *range* per poter accedere alla rottamazione, ma che gli è stato spiegato non ciò non era possibile a causa della brevità dei termini contemplati per poter accedere.

Dal momento che non seguono altri interventi il Presidente pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-la legge n. 199 del 30/12/2025 (Finanziaria 2026), commi da 102 a 110 dell'art. 1, attribuisce agli enti locali e alle Regioni la possibilità di introdurre sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza – con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità – forme di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi, ma tenendo conto della propria situazione finanziaria e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

la definizione agevolata può essere deliberata da Regioni, Province e Comuni in qualsiasi momento, per periodi di tempo circoscritti;

l'adozione di una disciplina regolamentare in tal senso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente intende ottimizzare le attività di riscossione di tutte le proprie entrate, proprio ed in quanto versa uno stato di anticipazione di tesoreria, a seguito della inderogabile esigenza di dover rispettare le normative vigenti sulla riduzione del debito dell'Ente e sulla tempistica dei tempi di pagamento, pena applicazione sanzionatoria del blocco delle proprie risorse;
- il programma dell'Amministrazione Comunale è volto all'instaurazione del rapporto di pronta reciproca collaborazione tra Ente impositore e contribuente, che nel rispetto dei ruoli, tende alla quasi totale riduzione del contenzioso pendente, favorendo anche l'introduzione di tecnologie volta a garantire una costante e continua assistenza a favore del cittadino utente;
- il miglioramento delle condizioni su cui viene instaurato il nuovo rapporto Ente – cittadino utente, consentirà automaticamente di potenziare l'attuale capacità di incasso dei residui attivi, favorendo così una più economica ed efficace nonché efficiente azione nella gestione delle diverse attività comunali;
- di intervenire in maniera efficace nell'azione di sostegno a favore di quei cittadini contribuenti che possono trovarsi in momentanee condizioni di difficoltà socio - economica, nei cui confronti saranno maggiormente promosse azioni volte a favorire maggiori effetti virtuosi dall'applicazione degli strumenti di adesione fiscale;

PRESO ATTO CHE:

- l'introduzione di un regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) consentirebbe lo smaltimento dei crediti pregressi, con particolare riferimento a quelli di difficile esigibilità, permettendo l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e/o degli interessi;
- le forme agevolative previste dalla predetta legge finanziaria 2026, attengono alla consentita “facoltà” degli enti locali e delle Regioni, nell'intervenire in tutte le possibili fattispecie della gestione delle entrate sia tributarie che patrimoniali;
- la legge finanziaria 2026 nel riconoscere la predetta “facoltà” siccome discendente dal riconoscimento dell'autonomia finanziaria, tributaria e patrimoniale degli enti locali e delle Regioni, siccome espressamente disciplinata T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 e sue ii. mm.;
- in attuazione dei sopra evidenziati principi, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), consente, esclusivamente per gli enti locali e le Regioni, di intervenire in tutte le fasi del rapporto tributario, sin dalla fase iniziale della riscossione volontaria, ancora in assenza di atto di avvio del procedimento di rilievo e contestazione, vale a dire, del “contraddittorio preventivo” e/o accertamento tributario, nella fase successiva di aperto confronto e/o contestazione, nella fase patologica del contenzioso tributario ed ancora infine, nella fase conclusiva della azione coattiva delle azioni di diretta ingerenza nella sfera del cittadino utente, per il recupero del tributo e delle entrate patrimoniali dovute, quale quella gestita con ingiunzioni fiscali a ruolo approvati e consegnati all'agente della riscossione;

PRECISATO che la norma statale subordina l'esercizio di tale facoltà alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla valutazione della situazione finanziaria dell'Ente;

RILEVATO CHE:

1. questo Comune di Pellezzano presenta una situazione di crediti per entrate tributarie e patrimoniali, siccome risultanti dalle scritture dell'Ente, sia di contabilità finanziaria che di contabilità economico – patrimoniale, all'attuale data si presentano nei seguenti dati di contabilità:
 - Residui attivi di natura tributaria, dal 2025 e retro € 8.685.491,60;

- FCDE AL 31/12/2025 € 6.097.125,18
 - Crediti tributari da contabilità economico patrimoniale € 4.531.441,83,
 - Crediti patrimoniali € 1.537.225,31
 - Crediti da sanzioni da codice della strada € 18.002,12;
 - Crediti da gestione urbanistica € 206.339,95;
 - gli avvisi di accertamento esecutivi elaborati, emessi e notificati relativamente ai tributi locali, e quelli affidati, per la successiva fase di riscossione coattiva, ai concessionari, anche privati, iscritti all'albo ministeriale, in base a quanto disposto dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997;
2. l'emissione degli avvisi di cui sopra ha comportato anche l'instaurarsi di alcune controversie;
 3. l'introduzione di un regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) consentirebbe lo smaltimento dei crediti pregressi, con particolare riferimento a quelli di difficile esigibilità, permettendo l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e/o degli interessi;

PRECISATO che la norma statale subordina l'esercizio di tale facoltà alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla valutazione della situazione finanziaria dell'ente;

RITENTUTO opportuno aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata dei tributi locali, prevedendo l'esclusione di sanzioni e interessi;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà offerta dall'art. 1, commi 12 e ss., della Legge di Bilancio 2026 e aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata delle entrate comunali, prevedendo l'esclusione di sanzioni e interessi;

RITENUTO, ancora, di prevedere una definizione agevolata delle liti pendenti; dei ricorsi, degli omessi versamenti rateali e degli omessi versamenti e dichiarazioni;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTI:

- l'art. 1, commi 102 e ss. della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo cui i Comuni hanno la facoltà di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- ciascun Ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;

- nel caso in cui la legge statale preveda forma di definizione agevolata, gli Enti locali possono introdurre analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dagli Enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali;
- i regolamenti degli Enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- i regolamenti comunali sulla definizione agevolata di cui trattasi, in deroga alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente creditore e debbono essere comunicati al MEF- Dipartimento delle finanze solo a fini conoscitivi;

RITENUTO, pertanto, di approvare la definizione agevolata delle entrate locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali, disciplinate e gestite dall'Ente in forma diretta o affidati all'Agente Nazionale della riscossione o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. Lgs. n.267/2000, verbale n. 4 del 24/03/2026, giusto protocollo n. 7690/2026 del 24/03/2026;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1. DI APPROVARE l'allegato testo del "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199);
2. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del comune;
3. DI DARE ATTO che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17-bis, comma 7, della legge n. 56 del 26/05/2023, di conversione del D.L. n. 34 del 30/03/2023, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
4. DI INCARICARE Responsabile Unico di Procedimento il dottore Tommaso Pisapia, Responsabile Finanziario;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
dott. Andrea Marino

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Giulia Risi

(atto sottoscritto digitalmente)